



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

L'art. 37 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 (con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), prevede, tra l'altro, che i capi degli Uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti pendenti.

Con tale strumento il capo dell'Ufficio giudiziario determina:

- a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
- b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dall'Organo di autogoverno;
- c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della durata della causa, nonché della natura e del valore della stessa.

Si tratta di un'esigenza che trova supporto nei principi del giusto processo, di celerità indicati dalla CEDU e nelle connesse ragioni di urgenza riconducibili alla c.d. legge Pinto.

I programmi in questione, ai sensi dei commi 11 bis, 12 e 13 del citato art. 37, valgono anche in vista della utilizzazione del maggior gettito derivante dall'incremento del contributo unificato.

Ai fini della predisposizione della programmazione per il 2019, alla quale qui ci si accinge in coerenza con il programma dello scorso anno redatto ai sensi dello stesso art. 37, occorre, naturalmente, prendere le mosse:



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

- dai risultati delle concrete iniziative già in precedenza assunte presso il TAR del Veneto in vista della riduzione dell'arretrato;
- dal numero dei magistrati e del personale amministrativo;
- dai criteri e dai limiti di assegnazione dei ricorsi ai magistrati, attualmente previsti dall'organo di autogoverno;
- dalle norme primarie incidenti, direttamente o indirettamente, sui tempi di definizione dei ricorsi.

Al riguardo, si ricorda, ancora, che, presso il TAR del Veneto al 31 dicembre 2018, avvalendosi dei meccanismi definitivi previsti dal codice del processo amministrativo, il numero di ricorsi complessivamente pendenti ha finito per attestarsi a 6155 unità, con un abbattimento ulteriore, quindi, rispetto al 2017, di 354 unità pari al 5,44%. Questo risultato è stato forse agevolato in piccola parte, nel suo valore numerico, dalla ulteriore riduzione nel corso del 2018 del numero dei nuovi ricorsi pervenuti rispetto al 2017.

Non di meno, occorre rilevare che l'anno scorso ci sono state variazioni nell'organico dei magistrati assegnati al T.A.R. Veneto, (passati a 9, oltre ai presidenti, grazie all'assunzione dei referendari dell'ultimo concorso) ma si può dire che il risultato raggiunto è comunque confortante e dà la misura dell'impegno profuso dai giudici e dal personale amministrativo che fa ben sperare per l'anno in corso nel quale ormai la piena applicazione del PAT è una realtà consolidata.



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

Si spera che nel corso di quest'anno ci possa essere un ulteriore incremento nel numero dei magistrati grazie alla conclusione del concorso in atto: solo la copertura integrale dell'organico dei magistrati potrà, infatti, assicurare una decisa riduzione di quello che costituisce lo zoccolo duro dell'arretrato del T.A.R. Veneto, che anche per l'anno 2018 ha continuato a registrare oltre il 42%, rispetto al totale di ricorsi pendenti, dei ricorsi ultra quinquennali.

Occorre, del resto, tenere conto che:

- la produttività di ciascun magistrato si correla direttamente, come già detto, ai limiti di assegnazione dei ricorsi stabiliti dall'Organo di autogoverno, così come indicato dallo stesso art. 37 e come dallo stesso Organo di autogoverno più volte ribadito;

- mancano ancora all'appello 5 magistrati per coprire integralmente l'organico;

- anche a voler considerare a regime che a ciascuno magistrato possa assegnarsi, per ogni udienza, il numero di sei ricorsi di merito (limite massimo prescritto dal CPGA), si arriverebbe con l'attuale organico a un'assegnazione complessiva, al termine dell'anno, pari a circa 1100 ricorsi, con altrettante decisioni di merito, cui vanno aggiunte, a ogni buon conto, le sentenze rese in forma semplificata, le sentenze stese direttamente dai presidenti e le sentenze dei ricorsi in materia di silenzio, accesso ed esecuzione del giudicato, queste ultime in numero rilevante anche nel 2018.



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

Nel 2018 sono state pronunciate oltre 1103 sentenze di merito grazie anche alle udienze straordinarie celebrate nell'ambito del programma di smaltimento dell'arretrato in attuazione dell'art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a..

Anche quest'anno si terranno udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato e questo dovrebbe consentire di ridurre, per il 2019, il saldo d'esercizio negativo dei ricorsi ultraquinquennali in attesa di decisione. Se al T.A.R. Veneto fossero assegnati i cinque magistrati mancanti si potrebbe pareggiare il numero dei ricorsi decisi con quello dei nuovi ricorsi depositati.

Per la prima Sezione è proseguito nel corso del 2018 l'utilizzo, per i ricorsi di più lunga pendenza, di udienze informali con la convocazione dei difensori delle parti costituite, ma anche aperte alle stesse parti, per avere conoscenza diretta della reale sussistenza di un interesse alla decisione e, quindi, per pianificare la fissazione dell'udienza per i ricorsi per i quali permane l'interesse, eventualmente inserendovi quelli per i quali è segnalata una connessione. Tale procedura informale ha permesso di decretare nel corso del 2018 circa la metà dei ricorsi chiamati, assicurando al contempo che - in particolare nei ruoli delle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato - fossero inseriti ricorsi per i quali fosse stata già accertata la permanenza dell'interesse alla decisione.

Continua a permanere la propensione di taluni difensori a dichiarare la sussistenza dell'interesse e mantenere pendenti ricorsi molto vecchi per poi, una volta inseriti nel ruolo d'udienza o chiedere - e quasi sempre a pochi giorni



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

dall'udienza pubblica - un rinvio o la cancellazione dal ruolo, spesso per trattative in corso o dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse. Sul punto è utile rimarcare che il numero dei ricorsi ultra quinquennali pendenti alla data del 31 dicembre 2018, si aggira intorno alle 2595 unità che, come già prima detto sono più del 42% rispetto a quelli entro il quinquennio e su questo il TAR Veneto condivide un non invidiabile primato con altri quattro Tribunali.

Si spera, quindi, vivamente, nella fattiva collaborazione degli avvocati per un'ulteriore significativa riduzione del numero di ricorsi pendenti nel caso in cui, nei termini di legge, non venga manifestato interesse alla definizione della controversia.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di evitare:

- la manifestazione di interesse alla trattazione per ricorsi remoti alla quale faccia poi seguito, in prossimità dell'udienza fissata, l'abbandono dei ricorsi stessi, o una richiesta immotivata di rinvio o di cancellazione dal ruolo;
- la richiesta tardiva di rinvio della trattazione in udienza pubblica per riunione con altri ricorsi connessi, per motivi aggiunti o per sopravvenute situazioni che possano determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, essendo di contro auspicabile che la segnalazione delle connessioni, della necessità della proposizione di motivi aggiunti o delle nuove situazioni pervenga quando i termini di legge non sono ancora scaduti ed è quindi possibile procedere senza alcuna incidenza sul ruolo di udienza già definito;



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

- la segnalazione tardiva dei casi di interruzione del processo, essendo auspicabile una segnalazione tempestiva che consenta di tenersene conto nella programmazione del numero degli affari da inserire per ogni udienza;
- il deposito di istanze di prelievo immotivate, dovendosi ora avere riguardo anche agli effetti derivanti dall'art. 71 bis c.p.a., introdotto dalla legge di stabilità n. 208 del 2015.

L'esame dei ricorsi di data di deposito più remota per i quali non è stata manifestata la permanenza di interesse alla decisione appare, comunque, tuttora ostacolato dall'esigenza di definire in tempi brevissimi i ricorsi caratterizzati da corsie preferenziali quali quelli di cui agli artt. 120 e 120 comma 2 bis c.p.a., quelli in cui sia stata accolta la misura cautelare o che vengano restituiti dal giudice d'appello per una decisione nel merito in tempi brevi o, sempre in sede d'appello, sia stata riformata, in senso favorevole all'originario ricorrente, la misura cautelare denegata dal TAR. Vanno, inoltre, considerati i ricorsi che, pur non rientrando tra quelli ora detti, sono, comunque, connotati da requisiti oggettivi di urgenza riconducibili a peculiari esigenze pubblicistiche, economiche o di rilevanza sociale che richiedono una sollecita trattazione e per i quali sono state presentate motivate istanze di prelievo. L'utilizzo, quanto oggettivamente possibile, del rimedio di cui all'art. 72 c.p.a. relativo ai ricorsi vertenti su un'unica questione, agevolerebbe la finalità di economia atta a consentirne una più rapida definizione dei ricorsi, ma nel corso del 2018 sono state rarissime le istanze in tal senso.





*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

Relativamente al PAT, che – com'è noto - dal 1° gennaio 2018 riguarda gli atti dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2016, si raccomanda, infine, l'esigenza:

- che gli avvocati prestino la massima attenzione al deposito telematico degli atti e dei documenti una volta verificato il rispetto di tutte le formalità (firma digitale, asseverazione) in modo da ridurre al minimo le comunicazioni di cortesia;
- che venga depositata sempre la copia di cortesia per gli atti depositati telematicamente (l'obbligo è stato ormai reso definitivo con la legge di stabilità 2019);
- che sia prestata concreta attenzione al principio di sinteticità degli atti di cui all'art. 3 c.p.a. chiedendo tempestivamente l'autorizzazione nel caso in cui un atto superi i limiti dimensionali previsti dal decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 22 dicembre 2016.

Il presente documento quest'anno viene sottoposto all'attenzione delle SS.LL. in vista della riunione già fissata per il giorno 30 gennaio p.v. alle ore 11,30.

Venezia, 23 gennaio 2019.

<<◇>>

Il giorno 30 gennaio 2019 si è svolta presso la sede del T.A.R. Veneto, previo invito recapitato via PEC, unitamente alla parte che precede del presente



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

documento quale base di discussione, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, all'Associazione degli Avvocati amministrativisti e all'Avvocatura distrettuale dello Stato, una riunione della quale dà conto sinteticamente il verbale allegato al presente decreto.

Sulle osservazioni emerse in tale riunione, si dimostra di maggior rilievo quella attinente all'attuazione della norma relativa al deposito della copia di cortesia attraverso una modalità che veda l'apporto collaborativo dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti e degli Ordini al fine della copertura dei costi di riproduzione e della semplificazione dell'adempimento.

Anche il confronto sulla ratio interpretativa dell'istanza di prelievo ai sensi dell'art. 71 bis c.p.a. in rapporto all'art. 71, abbinato al ricorso alla definizione della controversia sulla base di un'unica questione si dimostra un idoneo percorso per conseguire la definizione di un maggior numero di ricorsi.

Relativamente allo smaltimento dei ricorsi più datati appare confermata l'utilità dello svolgimento preliminare delle udienze informali, le quali servono anche per effettuare una prima verifica sulla permanenza dell'interesse e per abbinare eventuali altri ricorsi pendenti connessi. Quanto emerso in sede di discussione sulla difficoltà dei difensori a rintracciare i clienti di cause pendenti da anni e a convincerli, anche se dal riscontro dei successivi eventi emerga il superamento della vicenda contenziosa, ad abbandonare il ricorso depone per una scarsa utilità delle c.d. udienze di smistamento che forse andrebbero esperite su ricorsi

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke.





*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

precedentemente selezionati in base a una valutazione sommaria della controversia.

Rimane, comunque, di importanza rilevante la collaborazione degli avvocati per la tempestiva segnalazione di motivate istanze di rinvio dei ricorsi fissati a udienza in modo da consentire la loro eventuale sostituzione con altri ricorsi.

A margine delle questioni trattate ai sensi dell'art. 37, è opportuno, anche, dare rilievo a quanto emerso in sede di discussione sul PAT sull'apprezzamento degli aspetti positivi da parte del Foro. Quanto alla segnalazione dell'opportunità di un miglioramento con l'inserimento di "link" che consenta direttamente il passaggio ai documenti indicati, occorre prendere atto che esso può essere oggetto solo di una richiesta all'organismo centrale che presiede alla gestione di SIGA, occorrendo intervenire sulla struttura progettuale del sistema informatico sul quale è impostato il PAT.

In ultimo, va dato atto della disponibilità dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti di farsi carico di ciò che può essere utile per aumentare il decoro della sede attuale, in special modo per i locali della Camera degli Avvocati e dei locali frequentati degli avvocati, nell'ambito di una collaborazione da programmare con il T.A.R. (sostituzione di alcuni arredi, esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria).

Fatte tali premesse, pur considerando l'evidente difficoltà di conseguire, annualmente, gli obiettivi di accelerazione dei processi e di abbattimento dell'arretrato nella prevista misura minima del 10% (se non viene, quanta meno,



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

integrato il numero di magistrati in servizio presso questa Tribunale e se non si riesce a reperire personale amministrativo in grado di far fronte alla tendenziale maggiore produttività), possono, comunque, qui di seguito, in conformità con le indicazioni fornite dal C.P.G.A., formularsi i seguenti criteri attraverso i quali tentare di conseguire concretamente detti risultati:

**PROGRAMMA DI GESTIONE, PER L'ANNO 2019, DEI  
PROCEDIMENTI PENDENTI INNANZI AL TAR DEL VENETO  
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. N. 98 DEL 6 LUGLIO  
2011, CONVERTITO IN LEGGE N. 111 DEL 15 LUGLIO 2011**

I signori Avvocati sono invitati:

- a redigere i ricorsi e gli altri atti processuali attenendosi fermamente al rispetto del principio di sinteticità di cui all'art. 3 c.p.a. e in particolare dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;
- ad avvalersi, delle istanze di prelievo ex art. 71bis per cause che non presentino profili di complessità nella trattazione e, possibilmente, in abbinamento a quanto disposto dall'art. 72 del c.p.a., sottoponendo al Presidente della Sezione in cui è incardinata la causa istanza congiunta in vista della definizione del giudizio sulla base della risoluzione di una singola questione di



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

diritto e alle altre condizioni dalla norma indicate ai fini della più sollecita soluzione delle controversie;

- a comunicare con congruo anticipo, una volta ricevuto l'avviso d'udienza, se permanga l'interesse alla decisione, ovvero se sussistano motivi rilevanti ai fini del rinvio (ad esempio per riunione di ricorsi per motivi aggiunti, per modifica della situazione contenziosa che possa far venire meno l'interesse alla decisione) o della cancellazione dal ruolo dei ricorsi fissati, così da consentire la tempestiva integrazione del ruolo con altre cause in attesa di definizione;
- a segnalare tempestivamente i casi di interruzione del processo, in modo che il Presidente della Sezione possa tenerne conto nella programmazione del numero degli affari da inserire per ogni udienza;
- a non manifestare interesse, dopa aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 82, comma 1, c.p.a., per ricorsi destinati, poi, ad essere abbandonati;
- a segnalare per tempo, pur in assenza dell'avviso di fissazione dell'udienza, quali giudizi possono essere definiti in tempi brevi, con l'accordo delle parti costituite, mediante gli strumenti previsti dal c.p.a.;
- a presentare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 bis c.p.a., istanze di prelievo motivate;

i signori Presidenti delle Sezioni:

- si adoperano, coinvolgendo gli altri magistrati e il personale amministrativo, per incrementare, ove vi siano ancora spazi operativi in tal senso, la definizione



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

dei ricorsi mediante decreti presidenziali decisori, ricorrendo prima, ove ritenuto necessario, al potere istruttorio presidenziale;

- si avvalgono - se ritenuto opportuno e compatibilmente, peraltro, con la dotazione di risorse umane disponibili e della disponibilità di tirocinanti- della strumento dei ruoli aggiunti o di smistamento per l'individuazione delle controversie per le quali sia venuto meno l'interesse alla definizione e per le quali può, su accordo delle parti costituite, essere pronunciata decisione di rinuncia, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere, o per le quali possa essere disposta la cancellazione dal ruolo ai fini della decorrenza del periodo di perenzione annuale. A tal fine essi convocano informalmente le parti per verificare nel contraddittorio la permanenza dell'interesse alla decisione di merito;
- si adoperano a che (accanto alla riunione dei ricorsi soggettivamente e/o oggettivamente connessi) sia incrementata la definizione, alla stessa udienza o camera di consiglio, di ricorsi identici o sostanzialmente monotematici;
- si adoperano perché sia incrementata la definizione degli incidenti cautelari con sentenza in forma semplificata, nel rispetto dei principi di sinteticità e completezza della motivazione, nonché con l'assegnazione, al medesimo magistrato, di eventuali controversie omogenee;
- provvedono sulle istanze istruttorie avanzate ai sensi dell'art. 65 c.p.a.;
- si adoperano a comunicare, tramite la Segreteria, i provvedimenti di rigetto delle istanze di prelievo;



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

- valutano, caso per caso, di sentire gli avvocati delle parti costituite:
- - nel caso di motivate istanze di prelievo ex art. 71 bis, allo scopo di definire i tempi dell'inserimento nel ruolo di Camera di Consiglio "di merito" valutando, anche, la necessità di una rinuncia ai termini di legge.

Relativamente alle proposte emerse nella discussione di cui al verbale allegato sulle modalità di attuazione dell'obbligo di deposito della copia di cortesia, sul miglioramento del PAT e sulla sistemazione dei locali del TAR messi a disposizione degli avvocati si rappresenta quanto segue:

a) Copia di cortesia: la disponibilità da parte del Foro di farsi carico delle spese di copia e manutenzione della stampante di questo Tribunale adibita a riproduzione degli atti non supera del tutto le difficoltà della proposta perché adibire un dipendente del Tribunale alla riproduzione degli atti, ossia un adempimento che la legge pone a carico degli avvocati, significa distogliere lo stesso dipendente dai compiti di ufficio e ciò non sarebbe possibile. Sarebbe, quindi, opportuno che l'Associazione Veneta degli A.A. e gli Ordini incarichino una persona che, secondo modalità da concordare, provveda all'attività di riproduzione. In ogni caso la proposta va sottoposta all'esame e approvazione dei competenti Organi centrali della Giustizia Amministrativa, anche per la valutazione della possibilità di una sua omogenea applicazione in tutte le sedi giurisdizionali;

b) Miglioramento del PAT: sarà segnalata all'organismo centrale che presiede alla gestione di SIGA la richiesta emersa in sede di discussione, al



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto*  
*Venezia*

*Decreto N. 7/2019*

*Il Presidente*

fine di una possibile modifica del sistema operativo che consenta l'utilizzo di "link".

c) Sistemazione locali destinati agli avvocati: saranno concordati, con il Segretario Generale, gli interventi occorrenti alla rimozione del mobilio non utilizzabile e alla collocazione degli arredi che l'Associazione e i Consigli intendono portare dall'esterno e dare in comodato d'uso gratuito, fermo restando che tali arredi rimangono nell'esclusiva disponibilità, cura e onere economico dei comodanti.

Venezia, 14 febbraio 2019

Il Presidente

Maurizio Nicolosi

NICOLOSI  
MAURIZIO  
14.02.2019  
10:35:54 UTC